

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Premessa	2
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento	3
Art. 4 – Informativa	4
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	4
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati	5
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati	6
Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.	6
Art. 9 - Diritti dell'interessato	6
Art. 10 - Sicurezza dei dati	8
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati	9
Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	9
Art. 13 – Norma di rinvio	9

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Sant'Anatolia di Narco – Provincia di Perugia.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Per le finalità di sicurezza urbana si applica il D.lgs. 51/2018 mentre per le altre finalità si applica il Regolamento UE 2016/679.
4. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
5. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Sant'Anatolia di Narco nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
6. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento:
 - all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (d'ora in avanti: **Regolamento UE 2016/679**);
 - al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato ed integrato dal D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101 (d'ora in avanti: **Codice della privacy**),
 - all'art 2 del **D.lgs. 51/2018** – "attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

Ai sensi dell'art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La sicurezza urbana secondo le indicazioni della Consulta deve quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal comune di Sant'Anatolia di Narco **attengono specificamente alla tutela della sicurezza urbana**. Possono essere tuttavia previsti impianti di ripresa ad uso amministrativo sottoposti ai principi generali del Regolamento UE 2016/679.

2. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale di Sant'Anatolia di Narco sono investiti;

3. **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune di Sant'Anatolia di Narco. *Designato* al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale che abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, gli *autorizzati* della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. Qualora il servizio di Polizia Locale venga esercitato in forma associata, il Comune capofila o quello in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, determinando congiuntamente agli enti convenzionati le finalità e le modalità del trattamento, assume il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicura un trattamento dei dati conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. Il Comune nel cui territorio vengono rilevati i dati, assumendo il ruolo di **contitolare**, autorizza il trattamento con la relativa convenzione per la realizzazione e gestione dell'impianto ed assume le medesime funzioni per quanto connesso con le attività di installazione, manutenzione, informazione, trasmissione operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal **Regolamento UE 2016/679**, nonché dal **Codice della privacy** e dal **D. lgs 51/2018**. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 6 del D.l. 11/2009. Il Comune di Sant'Anatolia di Narco intende dunque potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana, ad uso esclusivo di polizia a finalità interforze che andrà specificamente disciplinato ed organizzato, anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi del D.lgs. 51/2018 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- **tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- **tutela della sicurezza stradale**, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
- **tutela del patrimonio comunale**, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- **tutela ambientale.**

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

5. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, **possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune** di Sant'Anatolia di Narco. Il Comune accetta la

cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
- b) mettere i predetti dispositivi ad **esclusiva** disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Sant'Anatolia di Narco.

Il Comune di Sant'Anatolia di Narco assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.

6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Sant'Anatolia di Narco. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.

7. Per le finalità di tutela della sicurezza pubblica si applica il **D.lgs. 51/2018** mentre per le altre finalità si applica il **Regolamento UE 2016/679**.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679, nonché del **Codice della privacy** e del D.lgs. 51/2018 sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

2. La visione delle immagini raccolte con il sistema di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente rilevanti per la sicurezza urbana e per altre finalità di cui al precedente art. 5. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto.

3. È vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- A) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione di ciascuna telecamera che rischierebbero di ledere il controllo a causa dello spostamento dei soggetti interessati;
- B) comunicazione, anche telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi nell'immediato;
- C) supporto logistico ad operazioni di polizia per finalità specifiche di prevenzione o di accertamento di reati, condotte sui luoghi videosorvegliati.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere **a circuito chiuso** installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A. Telecamere modulari (foto trappole).

1. Su tutto il territorio comunale possono essere posizionate di telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Municipale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Designato al trattamento dei dati.

5. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.

6. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

7. È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

8. In generale, per i trattamenti effettuati per finalità di sicurezza urbana occorre fare riferimento agli articoli 9- 14 del D.lgs. n. 51/2018, mentre per i trattamenti effettuati per finalità ricadenti nell'ambito applicativo del GDPR occorre invece fare riferimento agli artt. 15-22 del Regolamento n.679/2016

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.

2. In particolare l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al personale in servizio del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Servizio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
6. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso le sale di controllo/Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
10. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
11. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.
12. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal Codice della privacy nonché dal D.lgs. 51/2018, si applica quanto previsto dal presente Regolamento.
13. Nel caso di trasmissione mediante rete pubblica di comunicazione ad altra autorità delle immagini, i dati devono essere crittografati e deve essere utilizzata una rete VPN; nel caso in cui le immagini siano conservate su supporti esterni, questi devono essere custoditi dal Designato al trattamento.
14. Sarà preliminarmente condotta specifica valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice della privacy o dal D.lgs. 51/2018.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, nonché Codice della privacy e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679, al D. Lgs.30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101, nonché al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.